

Legge del 23/12/2014 n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit  2015).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014

Articolo 1 com 65

Articolo 1 com 65 -

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

65.

Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54, attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54 (1).

(1) Comma cos  modificato dall'**art. 1, comma 111, lett. c) legge 28 dicembre 2015 n. 208**. Vedasi anche il comma 113 della citata **legge n. 208 del 2015**.

Torna al sommario